

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

X.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	77
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (681)	77
PRESIDENTE	77, 78, 79
ZUGNO, <i>Relatore</i>	77
RAUCCI	78
Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione dell'imposte stesse. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (697)	80
PRESIDENTE	80, 82, 83, 87, 88
RAFFAELLI	80, 81, 84, 85, 86, 87, 88
ZUGNO	80, 86
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	81, 84
RAUCCI	81, 82, 83, 87
BIMA, <i>Relatore</i>	82, 83, 87, 88
COLASANTO	83
ANGELINO PAOLO	83
SCRICCIOLO	84
CASTELLUCCI	84
NAPOLITANO FRANCESCO	87
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	88

La seduta comincia alle 11.

ZUGNO, *Segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Baslini, Cerutti Luigi, De Ponti, Longoni e Salvi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Cantalupo, Zincone, Colasanto, Scalfaro e Curti Aurelio.

Discussione del disegno di legge: Facilitazione per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ». Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 24 ottobre 1963 ».

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, l'articolo 21 della legge 31 luglio 1954, n. 570 dà la facoltà al Ministro delle finanze di consentire agli esportatori la restituzione

dell'I.G.E. già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella lavorazione. Il rimborso è poi effettuato a richiesta dell'esportatore alla Intendenza di finanza come indicato dalla legge e nel decreto interministeriale. Ora, il tempo che normalmente è richiesto sia per lo svolgimento delle pratiche, sia, molte volte, per la somministrazione dei fondi relativi, è, spesso, notevole e finisce per rendere meno efficace la disposizione stessa. È per questo che il problema dovrà trovare soluzione in forme di snellimento anche nell'ambito della Amministrazione. A tale scopo mi risulta che sono state date disposizioni ma è indubbio che, per poter raggiungere le finalità che la legge si propone, è necessario arrivare ad ulteriori snellimenti quali sono proposti appunto nel disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Il presente disegno di legge tende in sostanza, a consentire una ulteriore agevolazione agli esportatori, nelle difficoltà in cui versano attualmente e che credo debba trovare il consenso generale, dato lo squilibrio che presenta la nostra bilancia dei pagamenti.

Il provvedimento consente, infatti, agli esportatori di trattenerne a titolo di discarico l'imposta generale sulla entrata che dovrebbero versare per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, fino all'80 per cento delle somme domandate in rimborso, nel caso l'utilizzo avvenga immediatamente dopo la presentazione della domanda o fino al 100 per cento, nel caso l'utilizzo avvenga dopo che l'Intendenza di finanza ha liquidato l'importo da restituire. Ora, nel caso che la somma venga utilizzata prima della liquidazione fatta dalla Intendenza di finanza, è necessario che l'esportatore presenti, unitamente alla domanda, anche una fidejussione che deve essere rilasciata o da un Istituto di credito, o da una impresa commerciale che possa ritenersi sia sufficiente garanzia di solvibilità, da istituto o impresa di assicurazioni.

Occorre anche precisare che si tratta di un sistema non nuovo nel nostro ordinamento. Infatti, già una legge del 1951 e poi la legge del 1952, ha consentito la restituzione della imposta di fabbricazione. L'articolo 2 della legge del 1952 dice che, per l'esportazione di prodotti effettuata dagli stessi fabbricanti di filati, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portano somme a discarico delle rate di imposta di fabbricazione dovuta da ciascun applicante e prevede poi di ottenere il discarico a mezzo del fabbricante stesso. Il disegno di legge prevede, poi, i modi, che dovranno essere completati con un decreto ministeriale, al

fine di dare la garanzia che le somme che saranno liberate non supereranno quelli che sono i limiti della imposta che dovrà essere restituita.

E allo scopo, è stabilito — prima di tutto — un limite di sei mesi per l'utilizzazione delle somme di cui gli esportatori chiedono la restituzione. In secondo luogo, vengono stabilite delle sanzioni che in genere corrispondono a quelle già previste per le evasioni dell'imposta generale sull'entrata; con l'aggravante però che nel caso di utilizzo di una somma maggiore di quella per la quale è stato richiesto il rimborso, è stabilita una penalità da 100 a 500 mila lire, che supera di molto quelle che sono le normali penalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 che prevedeva pene pecuniarie da 1000 a 40 mila lire ed una soprattassa pari all'imposta dovuta.

Mi sembra che la maggiore sanzione trovi rispondenza nella portata dell'agevolazione concessa agli esportatori, la quale tuttavia necessita di garanzie particolari contro le evasioni.

Ritengo, quindi, che il provvedimento già approvato dal Senato — anche se potrebbe forse essere opportuno qualche emendamento — (e vorrei fare una osservazione: la restituzione dell'I.G.E. agli esportatori è operata da parte di alcune Intendenze di finanza regionali ossia da quelle delle città capoluogo di Regione. Penso, invece, che sarebbe opportuno che la restituzione venisse effettuata da tutte le Intendenze di finanza; e questo suggerimento sarebbe motivato anche da una ragione tecnica: in caso di inadempimenti sono anche previste delle penalità che vengono naturalmente contestate previ accertamenti e controlli. Ora, a norma della legge fondamentale del 1929, la competenza per gli accertamenti e l'applicazione delle relative penalità spetta all'Intendente di finanza competente per territorio. Avviene quindi uno sfasamento rispetto alle disposizioni di carattere generale, ma non è questo il momento — data la situazione di tempo in cui ci troviamo — di insistere sull'emendamento e mi limito a raccomandarlo al Governo per l'esame) sia meritevole della vostra approvazione, e in tal senso come Relatore faccio una proposta formale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Il gruppo del partito comunista è d'accordo per l'approvazione del provvedimento.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1963

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione.

Il discarico è ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'Intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.

(È approvato).

ART. 2.

L'esportatore che intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deve farne espressa dichiarazione nella domanda di restituzione, precisando se effettuerà il discarico prima o dopo la liquidazione.

Il discarico prima della liquidazione non può essere effettuato se la dichiarazione non è corredata da una fideiussione che garantisca all'Amministrazione finanziaria, fino al limite dell'80 per cento della somma chiesta in restituzione, il rimborso dell'eventuale eccedenza del discarico rispetto al credito dell'esportatore risultante dalla liquidazione; il fideiussore è tenuto a rimborsare l'Erario su semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

La fideiussione, che non può essere revocata senza il consenso dell'Amministrazione finanziaria, deve essere prestata da uno degli Istituti di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, o da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendente di finanza, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rila-

sciata da uno degli istituti o imprese di assicurazione autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Le fideiussioni non sono soggette a registrazione né all'imposta sulle assicurazioni.
(È approvato).

ART. 3.

Entro trenta giorni dalla data in cui è stato esaurito il discarico o, in caso diverso, entro trenta giorni dal compimento del semestre indicato dal secondo comma dell'articolo 1, l'esportatore deve comunicare all'Intendenza di finanza l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata per la quale è stato operato il discarico, nonché gli estremi delle relative fatture.

Le somme liquidate non possono essere pagate all'esportatore che abbia dichiarato di effettuare il discarico prima della liquidazione, se non dopo la presentazione della comunicazione prevista nel comma precedente e nel limite della differenza rispetto alla somma discaricata.

(È approvato).

ART. 4.

Salve le violazioni previste dalle leggi penali:

nel caso in cui la somma utilizzata per il discarico superi l'80 per cento ma non il 100 per cento di quella richiesta a titolo di restituzione, è dovuta una pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare della differenza;

ove la somma utilizzata superi il 100 per cento di quella richiesta, in aggiunta alla pena pecuniaria prevista dal comma precedente, si applica, per la parte eccedente il 100 per cento, una pena pecuniaria da due a sei volte tale eccedenza.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite nei commi precedenti, l'esportatore che, nella comunicazione prevista dall'articolo 3, indichi una somma inferiore a quella effettivamente utilizzata, è punito con l'ammenda da tre a nove volte la differenza, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570.

Nel caso che sia omessa nei termini prescritti la comunicazione prevista dall'articolo 3, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal comma precedente, una

pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; se la comunicazione è fatta entro un mese dalla scadenza dei termini, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

L'esportatore che, al fine di avvalersi del discarico, abbia chiesto la restituzione dell'imposta generale sull'entrata in misura superiore a quella definitivamente spettantegli in base alla liquidazione, è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni applicabili, con l'ammenda da tre a nove volte la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata.

(È approvato).

ART. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con quello del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, le disposizioni di questa legge si applicano alle domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto dall'articolo 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione indicata nel comma precedente, gli esportatori che abbiano già presentato la domanda di restituzione possono dichiarare all'Intendenza di finanza che intendono beneficiare delle disposizioni della presente legge; i termini per il discarico e per la relativa comunicazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1

e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse ».

Il provvedimento è già stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato.

RAFFAELLI. Chiedo in via preliminare se la Presidenza della Camera ha provveduto a fare stampare, come prevede il Regolamento, il testo di questo provvedimento già approvato dal Senato, onde consentire a tutti i deputati un esame del provvedimento stesso; nel caso di mancanza di tempo per provvedere alla stampa se ne sarebbero potute distribuire delle copie ciclostilate.

ZUGNO. Non ritengo sia il caso di formalizzarsi. Si tratta di un provvedimento di poche righe, che del resto a suo tempo ha riscosso l'approvazione anche del vostro gruppo.

RAFFAELLI. Onorevole Zugno, ha memoria labile, in quanto che al Senato il nostro gruppo ha votato contro il provvedimento in esame. Signor Presidente, voglio qui ricordare alla commissione un'osservazione che ho fatto su un altro disegno di legge, presentato dal ministro Martinelli. Lei si ricorderà che io feci presente che mentre la convocazione della Commissione era stata fissata per le ore 19, alle 17,45 non era disponibile all'archivio lo stampato del provvedimento che era stato posto all'ordine del giorno. Io dissi, in quella occasione, che non avremmo sollevato una eccezione formale, pregando però la Presidenza di non mettere più la commissione in simili condizioni, cioè di lavorare in condizioni di disagio e superficialità, che non trovano giustificazioni nella natura del provvedimento.

Questo provvedimento che dovremmo esaminare e per il quale manca lo stampato, che a norma di regolamento deve essere predisposto, lo discutiamo alle 11,35, quando il Governo ha già deliberato di dimettersi e l'onorevole Leone sarà già stato dal Presidente della Repubblica.

Io domando quali sono i motivi di urgenza per un provvedimento che ha effetto soltanto dal primo gennaio 1964. Correttezza vorrebbe, anche in ordine alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del consiglio, il quale assunse un impegno nel tempo e limitato a certi oggetti, di non invadere il campo di questa materia, che verosimilmente dovrà essere affrontata dal nuovo Governo. Non c'è dubbio che ci sarà dopo la crisi il tempo sufficiente perché questo disegno di legge sia di-

scusso ed approvato. Oggi siamo al 5 novembre; nessuno può ipotizzare una crisi che non si risolva entro il 31 dicembre. Quindi, non siamo di fronte ad una proposta di legge che presenta una necessità, in quanto un determinato settore verrebbe ad essere carente di provvedimenti; non ci troviamo cioè di fronte ad un disegno di legge che deve essere necessariamente approvato oggi, per non determinare una carenza legislativa pregiudizievole.

Sembra a me che sia un atto finale, e vorrei dire aggiunto, di un Governo che vuol fare questo nella ipotesi che non vi siano altri governi successivi.

Vorrei aggiungere ora che, se non deliberiamo, non succede nulla, ma era nel proposito del governo pro tempore, che oggi si dimette, agire anche su questa materia che peraltro, riguarda, per le conseguenze che comporta, tutti i comuni d'Italia e quindi non è nemmeno una legge diretta a rispondere ad obblighi di governo ma è una legge riflessa.

Noi qui, legiferiamo, e, nel merito successivamente dirò, se lo potrò dire, che legiferiamo male e contro i diritti, gli interessi, le prerogative dei comuni in questo caso non sostenuti da noi ma dalle grandi forze politiche che hanno poi la responsabilità dei maggiori comuni cioè dalla Democrazia cristiana al partito socialdemocratico.

Ora, signor Presidente, manca lo stampato del disegno di legge; probabilmente mancherà il numero legale ed io invito a trarre le conseguenze di quanto esposto. Non accade nulla se non deliberiamo stamane e prego di valutare bene in quali condizioni si delibera.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far presente all'onorevole Raffaelli, che il problema prospettato dal presente disegno di legge è connesso ad un altro problema ben più vasto, complesso ed importante: a quello della riforma del sistema delle imposte di consumo.

Tutti gli onorevoli membri della Commissione ricorderanno benissimo che i governi che si sono succeduti in questi ultimi anni non sono stati in grado di approntare lo strumento legislativo relativo alla imposta di consumo sul vino; ultimamente è stato predisposto uno schema di disegno di legge che è stato successivamente inviato al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ove si trova tuttora, per il parere. Mi domando come si possa oggi prevedere che il governo che sorgerà dalla crisi che oggi si apre e che ci auguriamo sia la più breve possibile, possa, nello spazio che intercorre tra la data odier-

na ed il 31 dicembre, fare in tempo ad approvare il predetto disegno di legge generale e quindi provvedere anche alla situazione del personale dipendente dai comuni che gestiscono queste imposte.

E questa una ipotesi che si presenta sotto la veste della più completa assurdità ed è per questo che chiedo mi si consenta di insistere nella preghiera di voler approvare il testo già approvato dal Senato, anche se, malauguratamente, manca il testo stampato della Camera. Comunque si tratta di un provvedimento praticamente di un solo articolo, approvato dal Senato in stato di necessità, altrimenti il 31 dicembre del 1963 questo personale si troverà in balia non si sa di che cosa.

RAFFAELLI. L'equivoco è che il personale è già protetto dalle leggi e nessuno lo può licenziare.

RAUCCI. Signor Presidente. L'onorevole Raffaelli ha anticipato con una interruzione la obiezione di fondo che bisogna fare alle argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Noi non possiamo accettare assolutamente che si discuta in questa sede un provvedimento di proroga degli appalti delle imposte di consumo indicando questo provvedimento come fondamentale ai fini della difesa della stabilità del personale impiegato. Non possiamo accettare questo per due motivi:

1) Il primo è che il personale è garantito anche da leggi già esistenti.

2) Se veramente fosse stato a cuore del Governo, o dei sostenitori ad oltranza di questa legge, il problema del personale, si sarebbero potute discutere con una procedura urgentissima, — analoga a quella che si è seguita per questo disegno di legge; — la proposta di legge Santi e la proposta di legge Scalia presentate al Parlamento da tempo e riguardano proprio la sistemazione definitiva del personale dipendente dalle Imposte di consumo. Il fatto che non si siano volute discutere queste proposte di legge, sollecitando invece l'approvazione del provvedimento giunto oggi al nostro esame, sta ad indicare che non è il problema del personale quello che sta a cuore del Governo e dei proponenti, ma il problema più generale del mantenimento di una situazione di fatto nella gestione delle imposte di consumo, contro la quale molti comuni italiani sono in lotta da anni.

E vorrei aggiungere che a questo proposito c'è anche una valutazione di carattere politico. Nella precedente legislatura, quando abbiamo discusso un provvedimento analogo d'iniziativa dell'onorevole Bima e che prevedeva addirittura una proroga di tre anni (fino

al 1964), ci è stata data ampia assicurazione, a conclusione di un dibattito lungo e vivace, che la proroga — sulla quale si era raggiunto un certo accordo di compromesso — sarebbe stata l'ultima, tanto è vero che la Commissione approvò all'unanimità un ordine del giorno presentato da parecchi deputati membri della Commissione (fra cui lo stesso onorevole Bima che oggi è relatore del disegno di legge in discussione) col quale si impegnava il Governo a predisporre entro il periodo fissato dalla nuova proroga che si andava a concedere, un provvedimento di riforma generale della gestione imposte di consumo, o quanto meno un provvedimento di legge che garantiscesse la stabilità di impiego del personale dipendente.

Ora ci troviamo, non ostante gli impegni assunti dal Governo che a suo tempo accettò questo ordine del giorno, di fronte ad una nuova proposta di proroga. È evidente, per quanto ci riguarda, che noi non potremo assolutamente accettarle. Per parte nostra abbiamo chiesto — mi pare attraverso un telegramma dell'onorevole Raffaelli al Presidente della Commissione — l'abbinamento, nella discussione, di questo disegno di legge con le proposte di legge che riguardano una materia analoga; cioè la sistemazione del personale dipendente.

PRESIDENTE. Le faccio presente che non si è potuto procedere all'abbinamento in quanto le proposte di legge da lei citate sono state assegnate in sede primaria alla XIII Commissione (Lavoro), trattandosi di una materia che rientra nella competenza di quella Commissione.

RAUCCI. Data la situazione del tutto eccezionale, non si è fatto in tempo a chiedere la loro assegnazione in competenza primaria alla nostra Commissione. Ma a mio avviso abbiamo ancora il tempo di farlo perché — in fondo — non c'è tutta l'urgenza accampata per l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame. È vero, bisogna decidere entro il 31 dicembre 1963, ma abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione — io credo — per poter decidere entro quella data. L'onorevole Sottosegretario si è augurato che si possa giungere rapidamente ad una soluzione della crisi di governo; comunque, anche a voler essere pessimisti sulla durata della crisi, è lecito pensare che in pratica nel mese di dicembre il Parlamento potrà riprendere i suoi lavori — salvo sviluppi di carattere eccezionale —. Quindi in pratica si avrà il tempo di provvedere con una certa calma e con la riflessione necessaria a questa materia, sen-

za adottare — come dovremmo fare oggi — un provvedimento il quale ancora una volta viola quel principio fondamentale delle autonomie comunali che dovrebbe essere invece salvaguardato da tutti quanti coloro i quali credono veramente nella funzione degli organismi di potere decentrato dello Stato.

Per questi motivi, signor Presidente, noi siamo contro questo provvedimento di legge, e ci riserviamo — ove la discussione dovesse entrare nel merito — di presentare eventualmente degli emendamenti diretti a modificarlo.

PRESIDENTE. Comprendo il significato e la natura delle eccezioni che sono state sollevate dai deputati del gruppo comunista, ma ritengo che si possa procedere nella discussione del provvedimento, in considerazione della esistenza di una prassi che risale alla prima legislatura, la quale consente di poter discutere, con carattere di urgenza, un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento anche se il testo del medesimo non è stato distribuito insieme alla convocazione.

Peraltro, il provvedimento, che è stato posto in distribuzione dall'archivio questa mattina, è a tutti noto sia per la sua schematicità sia per la discussione che su di esso si è avuta in seno alla V Commissione permanente del Senato, per cui ritengo che tutti i commissari siano oggi in grado di poterlo discutere. Se l'opposizione intende ritardare l'iter del provvedimento può avvalersi degli strumenti procedurali previsti dal regolamento. Con questa precisazione ritengo che si possa procedere all'esame di merito del provvedimento.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Come relatore dichiaro che possono benissimo rinunciare alla breve relazione, essendosi ormai entrati, sia pure indirettamente, nel merito del provvedimento. Unica cosa che mi riservo di fare riguarda alcune osservazioni, che saranno anche una risposta ai rilievi che sono stati mossi.

Si è detto qui che si continua con il deprecato sistema delle proroghe e quindi si lascia la situazione in uno stato precario o di incertezza. Io comprendo e vorrei anche associarmi a queste considerazioni, faccio però presente che le cause di questa precarietà non sono per nulla imputabili a noi, né al governo. Il Governo si è fatto cura e ha avuto scrupolo di preparare il disegno di legge riguardante la riforma generale delle imposte di consumo e l'ha sottoposto al C.N.E.L.

e il C.N.E.L., purtroppo, non ha ancora dato il suo parere. In difetto di che, il Governo è tenuto, in base all'articolo 8 della legge n. 1097, a preoccuparsi per salvaguardare la continuità e la stabilità del rapporto d'impiego e credo che bene ha fatto, in diretto del parere del C.N.E.L., a predisporre dei provvedimenti legislativi di carattere provvisorio, in attesa che possa essere discusso ed approvato il provvedimento di carattere generale.

L'onorevole Raucci sostiene che le due questioni, quella del blocco dei licenziamenti e quella della proroga degli appalti, non siano connesse. Onorevole Raucci, lei era già qui nell'altra legislatura, quando discutemmo quella proposta di legge che porta il nome mio e credo che certamente non si dimenticherà delle osservazioni che erano state fatte allora dall'onorevole Curti, il quale riuscì a convincere anche l'onorevole Assennato che connessione c'era, perché, in difetto di una proroga degli appalti, il personale non aveva quella tranquillità e quella stabilità necessarie.

RAUCCI. Ricordo bene le argomentazioni dell'onorevole Curti, però lei deve prendere atto del fatto che presentammo un emendamento che avrebbe risolto — come ricorderà bene — la situazione del personale.

BIMA, *Relatore*. Lei chiede l'abbinamento della proposta di legge Santi la quale, credo, si inquadra in un altro contesto. Ormai, infatti, esiste un orientamento di carattere generale, quello di dare la stabilità del rapporto d'impiego al personale pure dipendente da aziende private ma che, comunque, espliciti mansioni di carattere pubblico. Esisteva già anche nella precedente legislatura in cui è stato, per esempio, approvato il provvedimento con il quale è stato esteso l'equo trattamento al personale delle autolinee. Pur essendo, però, le concessioni di autolinee, non stabili ma precarie, è anche vero che la concessione delle autolinee è di fatto stabile perché ormai dal 1939 queste concessioni sono state automaticamente rinnovate; il problema è, quindi, diverso e l'analogia, purtroppo, non soccorre mentre, invece, se noi, come dicevo, blocchiamo i licenziamenti e non provvediamo anche a prorogare gli appalti, certamente si crea un vuoto. Per questo dico che a me pare vi sia veramente un rapporto.

Vorrei ricordare, poi, quanto diceva l'anno scorso l'onorevole Valsecchi allorché affermava, nella sua veste di relatore, che i due rapporti sono legati da una relazione di causa e di effetto e che, in una razionale valutazione delle cose, non si può imporre un

gravame se non si blocca la situazione che del gravame stesso è all'origine. Già allora, però, l'onorevole Valsecchi sottolineava, e giustamente, che, a differenza di quanto avvenne per la legge del 1958 che prorogò puramente e semplicemente, alle stesse condizioni previste in precedenza dai contratti di appalto, con la legge del 1962, si è stabilito il blocco dei contratti di appalto, ma nel medesimo tempo si è data facoltà di rivedere l'aggio cosa questa che non era, invece, consentita dalla precedente proroga, in modo che sono salvaguardati gli interessi del personale e anche quelli del comune.

Siamo, naturalmente, in una situazione di precarietà e di transitorietà e ci auguriamo che questa precarietà e questa transitorietà finiscano. A me pare, comunque, che il provvedimento sia così ben congegnato da soddisfare quelle che sono le esigenze e le aspirazioni di tutti per cui prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO. Vorrei fare osservare che è questo un provvedimento veramente urgente. Non dimentichino i colleghi dell'opposizione che si rischia di mandare sulla strada un certo numero di lavoratori. Mi sembra, anzi, che sia bene che questo provvedimento venga preso con un certo anticipo. Nella migliore delle ipotesi, se il governo sarà sollecitato a presentare il disegno di legge che regola l'intero problema degli appalti delle imposte di consumo e se il suddetto provvedimento sarà approvato in gennaio o febbraio, la proroga non avrebbe più nessuna ragione di essere.

Faccio inoltre presente che sono stato premurato dai dirigenti sindacali della categoria e questa richiesta di urgenza mi permette sostenerla a nome dei lavoratori della categoria.

ANGELINO PAOLO. È vero che ci sono state delle omissioni concernenti alcune formalità non essenziali; è vero che è la seconda volta che ci troviamo ad approvare una legge di proroga; ma è anche vero che tutti siamo stati sollecitati ad approvare con urgenza il provvedimento in discussione dal recente convegno dei dipendenti delle imposte di consumo, tenutosi a Pesaro. I dipendenti sono sulle spine, perché temono da un momento all'altro di perdere il posto. Se non ci trovassimo in queste condizioni, io avrei avuto anche degli emendamenti da presentare; emendamenti che non garantiscono soltanto il rispetto del quantitativo numerico dei la-

voratori e l'impossibilità del licenziamento individuale, se non per giusta causa, ma che forniscono ulteriori garanzie, perché ci sono, scusate il bisticcio, dei licenziamenti senza licenziamento. Infatti, basta che un disgraziato sia trasferito, per esempio, da Saluzzo a Canicattì, perché questo provvedimento costituisca praticamente un licenziamento: questo tale deve licenziarsi da sé. Io avrei presentato anche un emendamento nel senso che i trasferimenti non possono effettuarsi, se non per giusta causa.

Allo stato dei fatti, non sappiamo quanto durerà questa crisi di governo; non sappiamo neanche se si scioglieranno le camere; non lo sappiamo perché la situazione non è affatto chiara. Ci troviamo in una situazione che è quasi di necessità. È vero che lo scorso anno abbiamo deliberato il due di dicembre, però l'anno scorso non eravamo in questo clima, direi umido assai. Per queste ragioni, io proporrei di approvare questo provvedimento.

È tempo che la finiamo con i provvedimenti di proroga; è tempo che si arrivi alla riforma delle imposte di consumo, perché effettivamente se non si arriva alla riforma, i comuni hanno una perdita notevole. Si stanno pagando degli aggi di imposte che non si riscuotono più; c'è un sistema di riscossione pesante. Ci sarà anche la necessità di sfollare del personale, però i comuni avranno la possibilità di utilizzare quel personale in altri servizi, perché i dazieri conoscono tutti i misteri. Ma bisogna arrivarci.

Io mi chiedo quanto impiega questo C.N. E.L. e se noi, quando inviamo per l'esame un provvedimento, non possiamo chiedere che sia esaminato con sollecitudine. Altrimenti, si faccia a meno di questo parere e si proceda egualmente.

Tenuto conto della situazione in cui ci troviamo e indipendentemente dall'atteggiamento che terranno i miei compagni di gruppo, io dichiaro che come ho votato a favore l'anno scorso, voterò ancora a favore, però sarà certamente l'ultima volta che questo accadrà.

SCRICCIOLO. Sono d'accordo sul fatto che esiste un rapporto di connessione fra la tutela del personale e la proroga dei contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte di consumo per cui è giusto il concetto che l'uno sta insieme all'altro. Ciò che mi turba però, è il fatto che il Parlamento si trovi in una situazione di necessità alla quale è costretto dal ritardo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ritardo che riguarda l'esame del provvedimento di

legge presentato a quell'organo da parte del Consiglio dei ministri. Ed è questo fatto che mi induce a sottrarmi a questo stato di necessità risultante, preannunciando una astensione sulla legge che stiamo per votare.

Vorrei però dire un'altra cosa. Il disegno di legge che è al nostro esame, riguarda una materia importantissima alla quale è legata anche un'altra questione che interessa molto i comuni. È infatti noto che una legge precedente — mi pare del 1959 — stabilisce che i comuni venivano compensati per la perdita derivante dalla imposta di consumo sul vino, per l'anno 1960-61 e che non è stato ancora emanato alcun provvedimento che riguardi, invece, la copertura della perdita che i comuni hanno già subito per gli anni 1961-62. Da questo punto di vista, vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo, di volermi tranquillizzare circa le intenzioni del governo su una tale questione che è connessa alla materia che stiamo trattando.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo può dare assicurazioni immediate per quanto riguarda la preoccupazione espressa dall'onorevole Scricciolo. È una materia che il Governo voleva appunto presentare al Parlamento in una visione armonica ed organica di tutti i problemi che erano sorti in materia di imposte di consumo. L'onorevole Scricciolo può quindi essere tranquillo.

CASTELLUCCI. Non mi soffermerò su problemi di carattere deteriore della questione ma vorrei riaffermare, come del resto ha già fatto l'onorevole Relatore, che, nella discussione che si svolse l'anno scorso in occasione della proroga della stessa materia, noi prevedevamo, insieme con l'allora ministro Trabucchi che l'anno 1963 non sarebbe stato sufficiente per poter varare il provvedimento generale di riforma dell'imposta di consumo, talché il disegno di legge prevedeva, in origine, una proroga fino all'anno 1965. Si disse, poi, che, intanto, di fronte ad alcune obiezioni, si aderiva alla proroga per un anno ma mi pare fosse convinzione unanime della Commissione che un anno non sarebbe stato sufficiente e che, allo scadere dell'autunno 1963 ci si sarebbe trovati di fronte al problema di dover approvare lo stesso provvedimento di proroga.

RAFFAELLI. Non è esatto tanto è vero che abbiamo votato un ordine del giorno, alla unanimità, impegnando il Governo a provvedere entro l'anno.

CASTELLUCCI. È detto nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge in

esame che il provvedimento d'iniziativa governativa sulla riforma delle imposte di consumo, è all'esame del C.N.E.L.; evidentemente questa riforma ha preso un avvio concreto. Non si tratta più di affermazioni generiche o verbali ma vi è, invece, un atto concreto del governo con la predisposizione di uno schema di disegno di legge e con il suo rinvio al C.N.E.L. Mi pare, quindi, che non dovremmo trovare motivi di opposizione alla proroga richiesta dal governo, e del resto, e questo lo affermo per pratica non professionale ma amministrativa in quanto sono sindaco di un comune, non ho trovato le difficoltà che si possono paventare nel rinnovo della proroga del contratto, rinnovo nel quale i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono rifarsi alla entrata delle imposte di consumo dell'anno precedente. Non sono informato, e qui l'onorevole rappresentante del Governo potrebbe fornire qualche indicazione, se, entro il mese di marzo del 1963 i contratti sono stati tutti o nella grande massa rinnovati senza dar luogo a quelle contestazioni la cui risoluzione era pure prevista con una commissione che doveva decidere di eventuali contestazioni.

Alla necessità di tutelare i lavoratori del settore, necessità che è condivisa da tutti, si è provveduto con il provvedimento di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per cui mi pare che la Commissione potrebbe tranquillamente procedere alla approvazione del disegno di legge stesso.

Sulla questione del rimborso ai comuni conseguente al mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino, il Governo ha presentato con urgenza un disegno di legge per attuare il rimborso, che costituisce un sacrosanto diritto dei comuni.

RAFFAELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La democrazia cristiana come partito, per iniziativa del proprio gruppo parlamentare — primo firmatario l'onorevole Bima — presentò l'anno scorso una proposta di legge di proroga dei contratti di appalto delle imposte di consumo nientemeno che per tre anni. In seguito alla opposizione di parte comunista fu l'onorevole Zugno a ridurre ad un anno la validità di quel provvedimento, con l'intesa che si trattava di un provvedimento il quale non avrebbe dovuto avere alcun seguito di ulteriori proroghe.

Oggi la democrazia cristiana come Governo (gruppo parlamentare o Governo, il fine è sempre uno: violare l'autonomia dei comuni) ripropone una proroga. Perché l'anno scorso la democrazia cristiana ha pro-

posto la proroga come gruppo politico e quest'anno come Governo? Anche questo è un motivo che dovrebbe far riflettere chi collabora, oppure ha collaborato o si accinge a collaborare con la democrazia cristiana. Concordo tuttavia nel ricordare che l'anno scorso il collega onorevole Amadei, socialdemocratico, aveva criticato questo provvedimento che viola la potestà dei comuni.

Voi presentate e chiedete l'approvazione stamane di un disegno di legge che debbo definire una pesante ingerenza nella vita dei comuni, che ne lede l'autonomia e le funzioni che i comuni — essi e non altri — sono chiamati ad assolvere, davanti ai cittadini e davanti alla collettività nazionale, in tutti i campi e particolarmente nel campo — che stiamo esaminando — dell'applicazione e riscossione dell'imposta sui consumi. Per contro, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, né il vostro Governo né voi avete affrontato — in questo arco di tempo in cui stete stati tanto sensibili nel proporre e riproporre proroghe negli appalti — altri problemi lasciati aperti nella vita dei Comuni.

La legge 18 dicembre 1959, n. 1079, dava un termine ben preciso, a partire dal 1° gennaio 1962, al fine di emanare provvedimenti compensativi della minor entrata conseguente alla abolizione dell'imposta consumi sul vino. Siamo al 5 novembre 1963. Forse la vostra sensibilità, così manifesta nel caso degli appaltatori delle imposte consumi, non si scuote di fronte al fatto che tutti i comuni d'Italia sono creditori di 50 e più miliardi nei confronti dello Stato, proprio a motivo di questa legge, e di qualche altro miliardo per le inevitabili scoperture che hanno dovuto sopportare nel campo del finanziamento di cassa.

Voi non vi scuotete dinanzi a questa necessità e ad un preciso adempimento di legge. Eppure avete dei prefetti che seguono le direttive del Ministro dell'interno. Anzi, uno di essi — quello di Milano — è andato più in là, ed ha detto ai sindaci di non inserire in bilancio alcuna voce di entrata relativa a rimborsi da parte dello Stato; ed infine ha depennato i ratei che i comuni hanno legittimamente maturato nei loro bilanci di fronte ad un preciso dovere del Governo di provvedere alla integrazione dell'imposta sul vino.

Si fa una legge sulla scuola, si istituisce la scuola media unica: sono nuovi oneri per i comuni, ma la sensibilità del Governo non si scuote per coprire il disavanzo, come non si scuote dinanzi alle necessità dei comuni

conseguenti al trasferimento a loro carico di numerose strade. Si arriva dopo 10 anni a discutere una proposta di legge tendente ad arrestare il grave fenomeno dell'arricchimento attraverso la speculazione sulle aree fabbricabili. Ebbene, onorevole Zugno: voi avete privato di ogni efficacia la famosa legge sulle aree fabbricabili divenuta legge 1146.

Si dirà naturalmente, che per quanto riguarda le imposte di consumo il Governo ha presentato un disegno di legge che è fermo dinanzi al C.N.E.L. il quale non l'ha ancora esaminato: di qui il presente stato di necessità. Onorevoli colleghi democratici cristiani: vi domando cosa accadrebbe se per caso voi approvaste il disegno di legge Trabucchi che è ora all'esame del C.N.E.L. che in realtà costituisce un cataclisma per le imposte consumi ed aumenterebbe del 5 per cento tutto il costo della vita; mentre viene vieppiù spequato il rapporto, all'interno dei comuni, fra entrata e uscita. Il disavanzo dei comuni ha raggiunto — signor Presidente, onorevoli colleghi — cifre astronomiche, ma non mi sento di accettare quella che è ormai la « linea Carli » in base alla quale si deve non già dare ai comuni i mezzi sufficienti per sviluppare la loro attività, ma si deve diminuire il disavanzo. Voi diramate le circolari del tipo di quella che ha spinto il Prefetto di Milano a prendere le decisioni che ho citate, mentre ai comuni vengono attribuiti nuove funzioni, nuovi ruoli nella vita economica del Paese.

Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, entra nel merito dei poteri dei comuni e non limita soltanto le autonomie, ma si sostituisce ai consigli comunali.

Vi sono dei consigli comunali che hanno deliberato da cinque, da quattro, da tre anni, attraverso le ostilità delle prefetture, in maniera tenace, di passare alla gestione diretta delle imposte di consumo, essendo questo il miglior modo di servire i cittadini. Ebbene, oggi voi date una risposta: « Cari comuni, avete deliberato la gestione diretta, ma noi democristiani — che magari in consiglio comunale abbiamo approvato la gestione diretta — siamo al governo e la gestione diretta ve la mandiamo a carte quarantotto ». Questa è la risposta che voi date approvando questo disegno di legge, a questi amministratori che credono al governo locale ed anche a taluni vostri punti programmatici. La risposta che voi date è che i comuni debbono divenire sempre più appendice dello Stato, strumento della politica generale, strumento dell'esecutivo.

Quanto, onorevoli colleghi, all'argomento — nella copertura che voi cercate — che il provvedimento andrebbe a tutelare il personale, vi pregherei di non insistere, perché effettivamente il personale è ampiamente protetto da vari istituti. Il personale, nel caso si vada alla gestione diretta, è ancora più protetto perché entra, per legge, negli ingranaggi del comune.

Onorevoli colleghi, quattro giorni fa, su un giornale, « Il mattino dell'Italia centrale », un giornale di ispirazione vostra, c'era riferito un convegno degli amministratori locali della democrazia cristiana della Toscana, in cui, riaffermati tutti i principi, di cui vi faccio omissione, ad un certo punto si diceva che il convegno ha constatato che troppi provvedimenti hanno limitato e finito l'autonomia degli enti locali, che troppe leggi sono in contrasto anacronistico con quella che è la vocazione democratica e cristiana degli enti locali.

Io, che quel giornale leggo tutti i giorni, dissi: bisogna crederci; ci sono dei fermenti nuovi; hanno fatto un convegno e chiedono giustizia. Salutiamo questo fatto nuovo. Ora, invece, il vostro atteggiamento darà a quegli amministratori una nuova dimostrazione che proprio l'autonomia degli enti locali, il loro divenire, voi li intendete in questo modo.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, voi siete maggioranza o avrete la maggioranza. Con questa potete imporre qualunque cosa. Sia chiara la nostra opposizione più netta a questo provvedimento nel merito e soprattutto nel modo con cui voi lo portate alla richiesta approvazione della commissione. Non c'è lo stampato: c'è quello del Senato. Non c'è il numero legale.

ZUGNO. Chieda la verifica del numero legale.

RAFFAELLI. La Commissione è stata convocata telegraficamente giovedì scorso, alla vigilia cioè di quattro giorni festivi consecutivi per un'ora antecedente a quella in cui si presume si dimetta il Governo.

In questo modo avete scoperto fino in fondo che l'interesse che vi muove nel chiedere l'approvazione di questo provvedimento non è nessuno di quelli che avete voluto manifestarci, ma solo quello di dare una mano, un sostegno a questi interessi grossi abbarbicati sopra un servizio del tutto parassitario che i comuni hanno. Anche il personale dei comuni ha più volte, ripetutamente, dichiarato di voler, nell'interesse generale del paese, gestire la riscossione delle imposte in via diretta, che è la meno costosa, che è

la più giusta. Con questo disegno di legge voi date una mano a questi appaltatori, umiliate tutti i comuni, anche una parte dei vostri colleghi che sono al governo, i quali si sono battuti e si battono per richiedere più ampi poteri per gli enti locali e per impedire che vengano adottate decisioni restrittive dell'autonomia degli enti medesimi.

NAPOLITANO FRANCESCO. Crede l'onorevole Raffaelli, nella ipotesi che questa legge di proroga non venga approvata ora e neppure entro il 31 dicembre, ipotesi non assurda, che con ciò si faranno veramente gli interessi dei dipendenti delle imposte di consumo? Io sono convinto che proprio i dipendenti delle imposte di consumo ne avranno un danno. D'altra parte, siamo stati sollecitati, per l'approvazione di questo disegno di legge, proprio dai dipendenti delle imposte di consumo, e non certamente dagli appaltatori:

Quindi, sollecitiamo l'approvazione di questa proroga. Pure l'anno scorso facemmo presente che certamente non si sarebbe fatto in tempo, tanto che insistevamo per una proroga di due anni.

RAFFAELLI. L'onorevole Napolitano quindi non crede che questa legge favorisca gli impresari degli appalti delle imposte di consumo.

NAPOLITANO FRANCESCO. Anche, però soprattutto favorisce i dipendenti delle imposte di consumo.

RAUCCI. C'era un impegno del Governo, sorretto dal voto unanime della commissione, per un provvedimento di legge a parte sui problemi del personale. Per quale ragione non è stato mantenuto questo impegno? Ci sono proposte di legge presentate da tempo al Parlamento sui problemi del personale. Ma non è stata la stessa procedura.

BIMA, *Relatore*. Ho chiesto la parola per aggiungere altre poche osservazioni a quanto ho già detto in precedenza.

Credo di dover respingere l'insinuazione fatta dall'onorevole Raffaelli, secondo il quale, con la presente legge vorremmo tutelare degli interessi diversi da quelli che, invece, dobbiamo tutelare. Mi pare che la sua sia stata una insinuazione gratuita. Noi, veramente, poiché siamo persone per bene, abbiamo il dovere di respingere, per quanto ci riguarda, il ragionamento fatto dall'onorevole Raffaelli secondo il quale, altro è l'interesse dei dipendenti ed altro l'interesse degli appaltatori. Anche questo mi pare sia giusto.

RAFFAELLI. Collimano, collimano...

BIMA, *Relatore*. Nel caso di passaggio alla gestione diretta, il personale potrebbe essere tutelato perché passa negli organici del comune. Ma l'onorevole Raffaelli non ha detto ciò che avverrebbe nel caso di un passaggio da un appaltatore privato ad una nuova gestione di appalto privato. In questo caso il personale non sarebbe, in alcun modo, tutelato perché lei conosce bene la legge n. 135 del 1946 e sa che quella legge presenta, per il personale, il grave inconveniente del licenziamento successivo. In base a quella legge, il personale non sarebbe garantito.

RAUCCI. Ma noi la vogliamo modificare.

BIMA, *Relatore*. L'onorevole collega ha detto che con il presente provvedimento si viene a vulnerare il principio dell'autonomia comunale.

RAUCCI. Questo è chiaro.

BIMA, *Relatore*. Lo vulneriamo, ma in vista di una finalità di carattere sociale. Vi è un obbligo, da parte dello Stato, di far sì che il personale possa continuare a rimanere in servizio ed è in vista di questa finalità che stabiliamo il principio del blocco del licenziamento. D'altra parte, di queste limitazioni ne stabiliamo ogni momento. Il blocco dei fitti cosa è se non una limitazione del diritto di proprietà per una finalità di carattere sociale? A me pare che, pur diverso il caso, la analogia soccorra e che quindi le argomentazioni addotte non abbiano un fondamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli 1 e 2 del testo approvato dal Senato, che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

(È approvato).

Gli onorevoli Raffaelli, Minio, Raucci e Rossi Paolo Mario hanno presentato la se-

guente proposta di emendamento aggiuntivo che, in caso venisse approvato, dovrebbe, in sede di coordinamento, trovare collocamento come articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1962, n. 1718 non si applicano a quei comuni che hanno deliberato o che deliberano entro il 31 dicembre 1963 la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo ».

L'onorevole Raffaelli, presentatore, ha facoltà di illustrarlo.

RAFFAELLI. L'illustrazione è semplice. Poiché l'onorevole Bima ha cercato di trovare un argomento a favore nel fatto che la garanzia per il personale è inscindibile dall'interesse dell'appaltatore mentre noi lo neghiamo con l'emendamento da noi presentato si va proprio verso l'argomentazione dell'onorevole Bima e poiché vi sono dei comuni che hanno già deliberato per la gestione diretta, approvando l'articolo aggiuntivo da noi proposto si risolve tutta la controversia e mi permetto di dire che questa è l'ennesima verifica se sono vere le argomentazioni del gruppo della democrazia cristiana o se esse non sono altro che uno scherzo fatto per perseguire lo scopo fondamentale di aiutare gli appaltatori.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario per ragioni evidenti derivanti dall'urgenza.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono contrario a questo emendamento che è stato già respinto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei deputati Raffaelli ed altri, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (681):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (697):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bensi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Cantalupo, Castellucci, Colasanto, Curti Aurelio, La Penna, Marzotto, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Scalfaro, Scricciolo (astenuito sul 697), Tur-naturi, Vicentini, Zincone, Zugno.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI